

---

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144  
Bellinzona, 28 dicembre

58/2018

---

---

## **Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

(del 5 novembre 2018)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 26 settembre 2018 n. 7583 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

**Art. 22 lett. e**

e) le singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta secondo l'art. 23 lettera j) e m);

**Art. 23 lett. d, i, j, l, m**

- d) i sussidi d'assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, gli assegni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale;
- i) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD) realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
- j) le singole vincite, ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD, fino a un milione di franchi;
- l) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
- m) le singole vincite ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 cpv. 2 lettera d) ed e) LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1'000 franchi.

**Art. 32a lett. b**

- b) 5'500 franchi se il provento imponibile, dopo le deduzioni di cui agli art. da 25 a 32, è superiore a 80'000 franchi.

Casi speciali  
I. Vincite da  
giochi in denaro  
non esentate

**Art. 36**

<sup>1</sup>Le vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta secondo l'art. 23 lettera j) e m), sono tassate separatamente con un'imposta annua intera.

<sup>2</sup>L'imposta annua intera è calcolata sul totale della somma delle vincite imponibili (ai sensi del cpv. 1), al netto di una deduzione forfettaria, per costi delle poste giocate, del 5 per cento, calcolata sul lordo di ogni singola vincita e considerato un massimo di 5'000 franchi per vincita.

<sup>3</sup>In deroga al cpv. 2, dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 23 lettera j) sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 25'000 franchi.

<sup>4</sup>Sono applicabili le aliquote dell'art. 35 cpv. 2, al minimo l'aliquota del 5 per cento.

**Art. 58 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'imposta annua intera per vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l'art. 36 o per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale il reddito straordinario è stato conseguito. Se sono stati conseguiti diversi redditi straordinari nello stesso anno fiscale, l'imposta è commisurata alla totalità dei redditi straordinari imponibili. Per la commisurazione dell'imposta, le vincite secondo l'art. 36 sono considerate separatamente dai proventi secondo l'art. 38.

**Art. 61 cpv. 1 lett. d (nuova) e cpv. 2 lett. b**

<sup>1</sup>...

- d) fanno commercio di immobili siti nel Cantone.

<sup>2</sup>...

- b) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.

**Art. 240 cpv. 3 lett. a**

- a) l'imposta annua intera sulle vincite da giochi in denaro che non sono esentate secondo l'art. 36;

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Gli articoli 23 lett. d), 32a lett. b), 61 cpv. 1 lett. d) e 61 cpv. 2 lett. b) entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

---

Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore dei restanti articoli relativi all'adeguamento della legge tributaria alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), in materia di giochi in denaro (22 lett. e), 23 lett. i), 23 lett. j), 23 lett. l), 23 lett. m), 36, 58 cpv. 1 e 240 cpv. 3 lett. a).

Bellinzona, 5 novembre 2018

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **P. Kandemir Bordoli**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 dicembre 2018 n. 234)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: G. Buzzini

---